

(N. 194)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento, mentre da un lato è diretto ad incrementare le entrate di bilancio mediante inasprimento dell'aliquota d'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti e consumi a carattere voluttuario, dall'altro tende a portare l'applicazione del tributo verso una migliore razionalizzazione in quei settori produttivi di particolare interesse nazionale, per i quali l'attuale legislazione si è manifestata sensibilmente gravosa con conseguenti ripercussioni dannose all'economia del Paese.

L'articolo 1 eleva la normale aliquota di imposta dal 3 al 6 ed 8 per cento, per le consumazioni che vengono effettuate in pubblici esercizi classificati di prima categoria e di lusso. Si vuole con ciò chiedere ai più abbienti un maggiore sacrificio in relazione alla loro capacità contributiva, quale viene a manifestarsi in concreto attraverso il compimento di atti che hanno carattere eminentemente voluttuario.

Per le prestazioni, invece, effettuate dai barbieri e parrucchieri, per uomo e per si-

gnora, classificati di lusso, l'inasprimento della aliquota è stato limitato al 6 per cento.

Le stesse finalità si propone l'articolo 4 con la determinazione nella misura dell'8 per cento dell'imposta dovuta per le vendite dei prodotti in esso elencati e cioè per le pelli da pellicceria di grande pregio, per le pietre preziose e per gli oggetti preziosi.

Il gettito che in via di larga approssimazione può presumersi venga conseguito in seguito alla istituzione delle nuove maggiori aliquote d'imposta, può calcolarsi in circa 5 miliardi.

Per favorire al massimo la produzione agricola in genere ed in modo particolare quella cereagricola, assicurando il più possibile agli agricoltori dei prezzi sufficientemente remunerativi attraverso la compressione dei costi di produzione, l'aliquota d'imposta per alcuni tra i principali prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici viene ridotta al 2 per cento.

Per il settore tessile, che riveste particolare importanza nella economia generale della Nazione e nei riflessi degli scambi di esportazione, si è ritenuto di mitigare l'attuale imposizione, riducendo la aliquota d'imposta sull'entrata

al 2 per cento, essendosi palesata quella normale eccessivamente gravosa, come incidenza totale, dati i numerosi passaggi cui dà luogo il commercio dei prodotti tessili fino alla loro immissione al consumo. Allo scopo, poi, di meglio perequare, sotto certi aspetti, l'onere tributario tra le industrie tessili con produzione accentrata e quelle che provvedono solo a determinati cicli produttivi, approvvigionandosi della materia prima presso altre fabbriche, l'articolo 7 prevede l'esenzione dalla imposta sull'entrata per gli acquisti di filati effettuati da parte dei fabbricanti di tessuti. Le due agevolazioni sono state limitate nel tempo e cioè fino al 31 dicembre 1949, allo scopo di potere seguire in via di esperimento quali benefici risultati verranno a delinearsi sulla ripresa dell'attività produttiva in questo settore, nella fiducia pure che, in seguito al diminuito onere, vengano sensibilmente a restringersi le zone di evasione ora esistenti. Per altro, per non compromettere l'attuale equilibrio nel gettito di bilancio, sono stati contemporaneamente apportati alcuni ritocchi alla imposta di fabbricazione sui filati.

Il conferimento di prodotti agricoli in organismi collettivi per effettuarne la manipolazione o la vendita nell'interesse dei soci, assume oggi nell'economia produttiva agricola una particolare importanza, anche perchè esso è diretto soprattutto a rendere possibile attraverso una organizzazione associativa quella migliore e maggiore produzione che non sarebbe realizzabile da parte dei singoli piccoli agricoltori, mentre garantisce ad essi il facile collocamento dei prodotti manipolati a prezzi remunerativi. L'attuale legislazione, limitando le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata ai soli organismi legalmente costituiti, ha sostanzialmente impedito un più largo affermarsi e svolgersi della attività associativa tra piccoli proprietari agricoli, specie nelle zone montane, che hanno visto nella

necessità della legale costituzione il più grave ed oneroso intralcio. In vista di ciò l'articolo 8 disciplina *ex novo* tutta la materia, mettendo sullo stesso piano tutti indistintamente quegli enti ed organismi, siano essi o meno legalmente costituiti, che hanno per obbiettivo di accettare dai soci privati produttori il conferimento di prodotti agricoli per curarne la manipolazione e la vendita.

Atteso poi lo sviluppo della cooperazione è sembrato equo consentire la esenzione dalla imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci tra consorzi di cooperative e cooperative associate, quando l'attività del consorzio ha per oggetto l'approvvigionamento delle cooperative stesse e non si sviluppa sul piano produttivo.

L'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernenti l'esenzione da imposta sulla entrata per le vendite nello Stato di merci situate all'estero avvenuta con l'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, ha dato luogo nella sua pratica applicazione ad inconvenienti vari che incidono sensibilmente sul movimento economico di interscambio e che hanno altresì riflessi considerevoli sull'andamento del mercato interno, come venne anche rappresentato in Parlamento in varie occasioni. In vista di ciò e considerato pure l'intervenuto mutamento di quelle circostanze obbiettive che determinarono la detta abrogazione, sembra oggi opportuno, nell'interesse generale della economia, di fare rivivere la originaria esenzione ed a ciò provvede appunto l'articolo 10.

L'articolo 11, infine, estende la facoltà, già riservata al Ministro delle finanze dalle vigenti disposizioni per la istituzione di speciali regimi d'imposizione, anche al commercio delle specialità medicinali, andando incontro, così, ai desideri ripetutamente espressi dalle categorie interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da tè, sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, è dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria.

Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso.

Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo non si applicano alle entrate conseguite dagli esercizi in detto articolo contemplati in dipendenza di spettacoli, concerti ed altri simili trattenimenti soggetti a diritto erariale.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla entrata delle aliquote stabilite dall'articolo 1, deve ritenersi valida la classificazione degli esercizi in detto articolo specificati, effettuata dalle competenti autorità.

È fatto obbligo all'autorità che rilascia la licenza di fare in essa menzione della categoria dell'esercizio.

Art. 4.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile:

pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate e confezioni di pellicceria di ermellino, martora del Canada, zibellino, chinchilla, visone, castoro, faina, kolin-

ski, lince, lontra scalskin (foca), lontra kamtschatka, pekans (fischer), puzzole, volpe argentata, volpe azzurra, petit-gris;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Art. 5.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta per il commercio dei seguenti prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera è fissata nella misura del 2 per cento.

FERTILIZZANTI:

a) *Azotati*: solfato ammonico; nitrato di calcio 13/14 - 15,50 per cento; nitrato ammonico 15/16 - 20/21 - 33/35 per cento; nitrato soda; fosfato biammonico; calciocianamide;

b) *Fosfatici*: superfosfato minerale; perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 per cento; scorie Thomas; fosforiti (fosfato minerale macinato);

c) *Potassici*: sale potassico 40/42 - 30/32 per cento; cloruro potassico 50/52 - 58/60 per cento; solfato potassico 48/50 per cento.

ANTICRITTOGAMICI:

solfato di rame; ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame; zolfo grezzo molito e anche ventilato; zolfo raffinato molito e anche ventilato; zolfo sublimato; minerale di zolfo molito e anche ventilato; gli stessi zolfi ramati; zolfo raffinato in pani e cannoli.

Art. 6.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta fino al 31 dicembre 1949 nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 7.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato *B* alla presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al fabbricante di tessuti che li impiega direttamente nella propria industria.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette allo tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati da fabbricanti di tessuti per il diretto impiego nella propria industria.

Analoga esenzione si applica per l'importazione dei detti prodotti direttamente acquistati all'estero dal fabbricante di tessuti per uso della propria industria.

Art. 8.

Non danno luogo ad entrata imponibile il conferimento di prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva o associazioni similari a carattere cooperativo ancorchè non regolarmente costituite, nonchè la riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla manipolazione o trasformazione.

La imposta sull'entrata è dovuta sulla vendita dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti dalla loro lavorazione o manipolazione da parte dei detti enti.

In caso di conferimenti eseguiti in società cooperative, legalmente costituite, da parte degli enti previsti nel primo comma, loro associati, l'imposta sull'entrata non è applicabile limitatamente ai prodotti che furono ad essi apportati dai propri soci per essere venduti o manipolati anche se da parte dei detti enti abbiano subito una lavorazione.

La disposizione di cui al primo e terzo comma non si applica nei confronti degli enti ivi menzionati ai quali i soci vendono i prodotti agricoli anzichè effettuarne il conferimento.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452, sono abrogati.

Art. 9.

Non costituisce entrata imponibile il passaggio di merci che ha luogo tra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento, e cooperative consorziate, quando i consorzi non svolgono alcuna attività di carattere industriale.

Art. 10.

È abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e sono richiamate in vigore le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

La facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle entrate derivanti dal commercio delle specialità medicinali.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO A

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULLA
ENTRATA IN BASE ALL'ALIQUTA DEL 2 % CON RIFERIMENTO
ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE

CANAPA, LINO E JUTA.

- 152 - Filati di lino, semplici.
- 153 - Filati di canapa, semplici.
- 154 - Filati di lino e di canapa, ritorti.
- 155 - Filati di juta semplici e ritorti.
- 157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.
- 158 - Filati di lino e di canapa, da cucire.
- ex 160 - Tessuti di lino e di canapa, esclusi quelli pegamoidati.
- 161 - Tessuti di juta.
- 169 - Velluti di lino e di ramiè.
- 170 - Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento, vellutati.
- 172 - Calze.
- 173 - Guanti.
- 174 - Maglie non nominate.

COTONE.

- 183 - Filati semplici non mercerizzati.
- 184 - Filati ritorti non mercerizzati.
- 185 - Filati mercerizzati.
- 187 - Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti o comunque preparati per la vendita al minuto.
- 190 - Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati.
- 191 - Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.
- 200 - Velluti.
- 201 - Calze e calzini.
- 202 - Guanti.
- 203 - Maglie non nominate.
- 210 - Tessuti misti.

LANA.

- 216 - Filati di pura lana Mohair.
- 217 - Filati di lana, altri.
- 218 - Tessuti di lana.
- 219 - Tessuti di fili di lana stampati in nastro.
- 220 - Tessuti broccati.
- 223 - Tessuti misti di lana e di materia tessile e vegetale.
- 225 - Feltri.
- 226 - Coperte di lana o di borra di lana.
- 228 - Velluti di lana.
- 230 - Calze di lana.

- 231 - Guanti di lana.
- 232 - Maglie non nominate, di lana.
- 233 - Calze miste di lana e di materia tessile vegetale.
- 234 - Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale.
- 235 - Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale

SETA.

- 247 - Seta tratta.
- 249 - Filati di cascame di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.
- 250 - Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).
- 251 - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto.
- 252 - Tessuti di seta.
- 253 - Tessuti misti con catena intieramente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili.
- 254 - Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12 ma non più del 50 per cento.
- 255 - Tessuti ordinari di cascame di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno di 12 per cento.
- 260 - Velluti di seta.
- 261 - Velluti misti.
- 262 - Maglie di seta (guanti, calze, anche miste, altre).
- 263 - Maglie miste, escluse le calze, (guanti, altre).

FIBRE ARTIFICIALI (Rayon e simili).

- 247/bis - Fibre artificiali.
- ex 248/bis - Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).
- 251/bis - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.
- 252/bis - Tessuti di fibre artificiali.
- 253/bis - Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, ecc.
- 254/bis - Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più del 50 per cento.
- 255/bis - Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno il 12 per cento.
- 260/bis - Velluti di fibre artificiali.
- 261/bis - Velluti misti.
- 262/bis - Maglie di fibre artificiali (guanti, calze anche miste, altre).
- 263/bis - Maglie miste (escluse le calze).

ALLEGATO B.

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA
GENERALE SULLA ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA
ALL'INDUSTRIALE TESSITORE, CON RIFERIMENTO ALLE VOCI
DELLA TARIFFA DOGANALE

CANAPA, LINO, JUTA.

- 152 - Filati di lino, semplici.
- 153 - Filati di canapa, semplici.
- 154 - Filati di lino e di canapa ritorti.
- 155 - Filati di iuta semplici e ritorti.
- 157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

COTONE.

- 183 - Filati semplici non mercerizzati.
- 184 - Filati ritorti non mercerizzati.
- 185 - Filati mercerizzati.

LANA.

- 216 - Filati pura lana Mohair.
- 217 - Filati di lana, altri.

SETA.

- 247 - Seta tratta
- 249 - Filati di cascami di seta (Chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.
- 250 - Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).

FIBRE ARTIFICIALI (Rayon e simili).

- 247/bis - Fibre artificiali.
- ex 248/bis - Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).